SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 aprile 2006.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 82/17085 del 12 dicembre 1973, concernente la costituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 5 aprile 2006 con la quale il sig. Baldacci Emiliano rassegna le proprie dimissioni da componente supplente della predetta Commissione;

Vista la nota del 14 marzo 2006 con la quale la UIL di Pistoia designa il sig. Menci Carlo, quale membro supplente in seno alla suddetta Commissione, in sostituzione del sig. Baldacci Emiliano;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Menci Carlo, residente in via C. Grassi, 7 - Prato, è nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei datori di lavoro e in sostituzione del sig. Baldacci Emiliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pistoia, 5 aprile 2006

Il direttore provinciale: CARUSO

06A04234

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 aprile 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Progresso Sociale», in Boville Ernica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la società cooperativa «Progresso Sociale» con sede in Boville Ernica (Frosinone) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione, per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione in data 8 marzo 2006 con la quale il commissario chiede una proroga di dodici mesi del mandato, considerate la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione con studio in Roma, via Palestro n. 56, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il medesimo decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di trenta e centoventi giorni dalla notifica.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04299

DECRETO 10 aprile 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Nuovo Millennio», in Modugno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega del 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005 con il quale la società cooperativa «Nuovo Millennio» con sede in Modugno (Bari) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Donato Sciannameo, per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione pervenuta in data 20 marzo 2006 con la quale il commissario chiede una proroga di dodici mesi del mandato, considerate la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Donato Sciannameo con studio in Bari in via G.S. Poli n. 21/A, sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il medesimo decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di trenta e centoventi giorni dalla notifica.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04300

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 aprile 2006.

Istituzione dell'Università telematica non statale «Giustino Fortunato».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visti il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree e 25 novembre 2005 con il quale è stata definita la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26 stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643, con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata in data 21 marzo 2005 per la costituzione di una università telematica denominata «Giustino Fortunato»;

Preso atto che la predetta istanza è stata integrata da successive documentazioni trasmesse in data 3 novembre 2005 e in data 16 febbraio 2006;

Visti i pareri resi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 1° dicembre 2005 e del 6 aprile 2006;

Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 882 del 2 dicembre 2005;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università telematica «Giustino Fortunato».

2. L'Università è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla sottoindicata facoltà:

Facoltà di giurisprudenza:

operatore giuridico d'impresa (classe 2);

giurisprudenza (classe LMG/01).

3. I corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. Al termine del terzo e quinto anno di attività dell'Università telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO D

Università Telematica "Giustino Fortunato"

Statuto

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 – Istituzione e fonti normative

L'Associazione E.F.I.R.O-Onlus promuove l'istituzione, con sede legale a Benevento, via Delcogliano 12, dell'Università Telematica "Giustino Fortunato", ai sensi del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 - GU n. 98 del 29/04/2003 (sostituito dal DM 22 ottobre 2004, n. 270) e della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'Università Telematica "Giustino Fortunato", di seguito denominata Università, è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e gode di autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
Essa ha personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del TU delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592.
La vigilanza dello Stato sull'Università è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'Università è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Fonti di finanziamento

L'Università è promossa dall'Associazione E.F.I.R.O-Onlus che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura la dotazione finanziaria ed il mantenimento, così come evidenziato nella relazione illustrativa degli amministratori, prevista dall'art. 6 del DM 17 aprile 2003.

Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Università sono altresì destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che sono ad essa devoluti, a qualunque titolo, da enti pubblici e privati.

Art. 3 – Principi generali

L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto e si conforma ai principi sanciti dalla Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.

Si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attività alla costruzione della cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che sono di base alla Costituzione Italiana, alla Costituzione dell'U. E., alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

Promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella società globale.

Sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualità.

Promuove la sperimentazione delle più innovative modalità didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal DI 17 aprile 2003, un'adeguata attività di tutoraggio volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalità telematica.

Art. 4 – Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning

L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova società delle conoscenze. Ciò grazie all'ampliamento dell'offerta formativa superiore, attraverso le modalità di erogazione dei saperi e di potenziamento della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere geografiche, sociali e culturali.

Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attività didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede universitaria.

Art. 5 – Diritto allo studio

L'Università, in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.
Promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialità e delle competenze.
Adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilità, con particolare riferimento alla Legge del 9 gennaio 2004, n. 4.
Accoglie i bisogni di formazione della società globale, ed in particolare recepisce le istanze della comunità degli Italiani nel mondo, desiderosi di frequentare un percorso di studi universitario nel paese di origine.
Destina annualmente una quota delle entrate contributive per sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
Attiva servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Università.

Capo II
Organi dell'Università

Art. 6 – Organi dell'Università

Sono Organi dell'Università[1]:

a) Il Consiglio di Amministrazione
b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
c) Il Rettore
d) Il Senato Accademico
e) I Presidi
f) I Consigli di Facoltà
g) I Direttori di dipartimento
h) I Consigli di dipartimento
i) Il Direttore Amministrativo
j) Il Nucleo di Valutazione interno
k) Il Collegio dei revisori dei conti

In base alla riforma del Diritto Societario (art. 2370 C.C. comma 4) le assemblee collegiali degli organi dell'Università possono avvenire per via telematica ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 7 – Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 13 membri:

a. il Presidente dell'Associazione E.F.I.R.O-Onlus;
b. il Rettore;
c. 8 Consiglieri nominati dall'Associazione E.F.I.R.O-Onlus tra eminenti esponenti del mondo accademico e professionisti del settore segnalatisi per particolari attitudini e meriti;
d. 1 rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
e. 2 rappresentanti dei docenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Associazione E.F.I.R.O-Onlus, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università fra i membri nominati dalla stessa Associazione.

[1] L'elenco degli organi dell'Università è stato compilato prevedendo fin dalla prima istanza più di una facoltà. Nel caso dell'istituzione di un sola facoltà come richiesto, le diciture espresse al plurale vanno considerate al singolare (esempio: i Presidi = il Preside, ecc.).

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore Amministrativo, con voto consultivo.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del Consiglio almeno 15 giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o messaggio di posta elettronica spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice.

Ad ogni scadenza del mandato l'Associazione E.F.I.R.O.-Onlus attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il Consiglio di Amministrazione

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;
b) nomina il Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università stessa;
c) può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia, sentito il parere del Rettore, un Prorettore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica;
d) nomina il Direttore Amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager o esperti del settore italiani e stranieri, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) nomina il Presidente, i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonche il Collegio dei Revisori;
f) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori, i tutor e i collaboratori linguistici, su proposta del Senato Accademico e delle Facoltà interessate;
g) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;
h) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
i) delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione di nuove Facoltà, Corsi di studio e ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;
j) definisce la Carta dei servizi e il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore;
k) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
l) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;
m) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
n) delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;
o) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;
p) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
q) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;
r) delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;
s) delibera i regolamenti dell'Università ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge 168/89, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonché per i Regolamenti delle Facoltà deliberati dai rispettivi Consigli di Facoltà;
t) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;
u) delibera, su proposta del Senato Accademico, il Regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti.

Art. 9 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;
b) convoca e presiede il Consiglio stesso;
c) è membro del Senato Accademico;
d) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;
e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10 – Rettore

Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 anni e può essere confermato.

Il Rettore

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) sovrintende all'attività didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione periodica;
c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione;
d) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
e) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi;
f) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti;

h) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;
i) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente, sul personale tecnico-amministrativo e sugli studenti;
j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.
Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
Al Rettore viene riconosciuta un'indennità di funzione.

Art. 11 – Composizione del Senato Accademico

Il Senato Accademico è composto da
- Rettore
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Presidi
- Direttore di Dipartimento
- Direttore Amministrativo (con voto consultivo)

Art. 12 – Competenze del Senato Accademico

Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;
b) formula proposte in merito agli indirizzi dell'attività didattica e di ricerca;
c) propone al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;
d) delibera il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di Facoltà e sentito il Consiglio di Amministrazione;

e) formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze;
f) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle Facoltà e dei Dipartimenti, l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università;
g) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facoltà, l'attivazione di incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato a docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;
h) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facoltà, l'attivazione di contratti aventi per oggetto lo svolgimento di attività di tutoraggio agli studenti a soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line;
i) esprime un parere sull'istituzione di Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento proposti dai Consigli di Facoltà;
j) propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento delle attività di informazione e orientamento destinate agli studenti;
k) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
l) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di nuove Facoltà e di nuovi Corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente;
m) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.

Capo III
Struttura e organizzazione dell'Università

Art. 13 – Facoltà

La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
Organi della Facoltà sono il Preside, il Consiglio di Facoltà, il Consiglio del Corso di laurea.

Il Consiglio di Facoltà è così composto:
- il Preside
- i professori di ruolo di prima e di seconda fascia
- i ricercatori universitari
- un rappresentante dei docenti titolari di contratto d'insegnamento.

Art. 14 - Preside

Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e ne coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.

In particolare il Preside

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento per quanto attiene alle attività didattiche;
c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili dei Corsi di studio;
d) è membro di diritto del Senato Accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

Il Preside viene eletto tra professori di ruolo a tempo pieno di I fascia, dura in carica due anni accademici e può essere riconfermato.

Il Preside viene eletto dai i professori di ruolo a tempo pieno di I fascia.

Art. 15 – Consiglio di Facoltà

Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente Ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il Consiglio di Facoltà

a) delibera, nell'osservanza della Legge e del presente Statuto, il Regolamento della Facoltà, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
b) delibera su tutte le questioni inerenti ai Corsi di studio della Facoltà;
c) programma e organizza l'attività didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della libertà di insegnamento; verifica inoltre il regolare svolgimento della stessa in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
d) formula proposte al Senato Accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor;
e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualità del servizio relativi all'attività didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella Carta dei servizi;
f) propone l'istituzione di Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento;
g) delibera il calendario delle attività didattiche.

Art. 16 – Dipartimenti

Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti.
I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facoltà diverse.

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;
b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore
b) il Consiglio di Dipartimento

Art. 17 – Direttore di Dipartimento

La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia. In via eccezionale, in caso di non disponibilità o di impedimento da parte di tutti i professori di I fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo è esteso ai professori di II fascia, limitatamente al periodo occorrente per la cessazione delle cause rilevate di indisponibilità o impedimento.
Il Direttore dura in carica due anni e può essere confermato.

Il Direttore

a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;
b) propone gli orientamenti generali di ricerca;
c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;
d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;
e) è membro di diritto del Senato Accademico;
f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'ateneo.

Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia in caso di non disponibilità, un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo.
In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

Art. 18 – Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di Amministrazione;
c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
d) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti;
e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica;
h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Strutture amministrative e Direttore Amministrativo

L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo.
L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Direttore Amministrativo
a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;
b) esplica una generale attività di indirizzo e direzione dell'amministrazione;
c) è responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;
d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti negli ambiti di sua competenza;
e) sovrintende all'attività delle strutture centrali e periferiche, verifica e coordina l'attività dei dirigenti;
f) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove costituito, e del Senato Accademico, con voto consultivo;
g) opera sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Capo IV
Organi consultivi, di verifica e di valutazione

Art. 20 – Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in ottemperanza alla Legge 537/93, ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. La sua composizione è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto disposto dalla Legge 370/99. La nomina del Presidente e dei componenti spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione. L'Università provvede al personale e ai servizi di supporto alle attività del Nucleo.

Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Capo V
Personale docente e non docente

Art. 22 – Personale docente

1. L'Università soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con professori e ricercatori di ruolo e con docenti a contratto.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato.

3. Contratti per attività didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.
Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
Da tali contratti devono risultare:
a) l'espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;
b) l'autonomia didattica del docente;
c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro;
d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;
e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta.

4. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e delle Facoltà interessate, sentito il parere dei Dipartimenti e del Rettore e secondo le procedure per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.
L'organico dell'Università è definito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
La nomina dei professori a contratto spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà.

5. Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

6. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con DPR 29.12.1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Tutor, collaboratori linguistici ed informatici

1. L'interazione continua fra studenti e Università è garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce compiti e requisiti richiesti ai tutor didattici.

3. Il rapporto di lavoro dei tutor è disciplinato da contratti di lavoro aziendali di diritto privato. La nomina dei tutor spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e le Facoltà interessate.

4. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, provvede, anche mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate, le quali si impegnano a mettere a disposizione dell'Università esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.

Art. 24 – Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti, sentito il Direttore Amministrativo.

2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato in modo da assicurare uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori rispetto a quelli del personale delle università statali. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Capo VI
Studenti

Art. 25 – Studenti iscritti

1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi dell'Università stessa.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi e alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.

Art. 26 – Tasse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti.

2. Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Capo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 – Disposizioni transitorie

Il presente Statuto viene approvato con l'accreditamento e pubblicato sulla G. U.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi sei, le funzioni degli organi previsti dal presente Statuto, al capo II art.6, sono svolte da un Comitato Ordinatore costituito dall'Associazione proponente.

Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attività scientifica spetta alle Facoltà istituite.

Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Università si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Università.

Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Università, a meno che non sia diversamente disposto e dopo che sia stata espletata la procedura ministeriale ove prevista.

Art. 28 – Disposizioni finali

Qualora l'Università dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione all'Associazione E.F.I.R.O.-Onlus.

Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale unitamente al provvedimento di accreditamento.

ALLEGATO E

Università Telematica "Giustino Fortunato"

Regolamento didattico di Ateneo

Art. 1 – Titoli e Corsi di studio

L'Università Telematica "Giustino Fortunato", di seguito denominata Università, rilascia i seguenti titoli (art. 3 D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004) :

1. Laurea (L)
2. Laurea magistrale (L. M.)
3. Diploma di specializzazione (DS)
4. Dottorato di ricerca (DR)

La Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione e il Dottorato di ricerca sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di laurea, di Laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dall'Università.

I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati dalle università non telematiche ai sensi del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 e del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Università e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alle richieste di qualificazione professionale.

L'Università, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri.

L'Università può attivare, secondo la disciplina fissata dal presente regolamento, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello (in attuazione dell'art.1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4); attività didattiche propedeutiche o integrative finalizzate al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio, quali corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, previsti dall'art.6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 2 – Strutture didattiche

Le Strutture didattiche dell'Università sono le Facoltà e i Corsi di studio.

Le Facoltà, nella composizione prevista dallo Statuto, hanno il compito di organizzare l'attività didattica, tenendo conto delle esigenze degli studenti e dell'impegno didattico dei docenti.

Organi della Facoltà sono il Preside, il Consiglio di Facoltà, la Commissione Didattica e i Consigli di Corso di studio.

La Facoltà è, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti.

La Facoltà è retta dal Consiglio di Facoltà, costituito secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Università.

Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e dai Corsi di studio attivati al suo interno.

La Commissione Didattica, istituita presso ogni facoltà, ha il compito di esprimere parere circa la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270. La Commissione ha composizione paritetica di docenti e studenti, in numero stabilito dal Regolamento di Facoltà.

Ai sensi delle leggi vigenti ed in base ad appositi accordi, possono essere attivate strutture didattiche interateneo. Rientrano in tale genere di strutture didattiche i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri atenei, italiani o esteri.

Art. 3 – Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici

Per ciascun Corso di studio istituito nell'Università, il presente Regolamento contiene, in allegato, lo specifico Ordinamento didattico.

L'Ordinamento didattico del Corso di studio

a. *Determina la denominazione e indica la classe di appartenenza del Corso di studio;*
b. *Indica la Facoltà ove si svolge il Corso di studio;*
c. *Determina gli obiettivi formativi del Corso di studio coerenti con la classe di appartenenza;*

d. *Determina il quadro delle attività formative e i crediti formativi universitari assegnati a ciascun tipo di attività formativa;*
e. *Determina le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;*
f. *Indica le conoscenze richieste per l'accesso.*

Il Regolamento didattico di Facoltà definisce le regole comuni ai Corsi di studio che si svolgono nella Facoltà e disciplina le materie attribuitegli dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento didattico generale dell'Università. In particolare, il Regolamento didattico di Facoltà

a. *stabilisce il calendario didattico e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;*
b. *determina la distribuzione temporale e di attività dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori (entro i termini fissati dalla normativa vigente, dal Senato Accademico e dal presente Regolamento), in relazione a quanto stabilito nei regolamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti e agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro, nonché le attività svolte dai tutor e le modalità di raccordo con i docenti;*
c. *determina la composizione della Commissione Didattica paritetica di cui all'art. 12, comma 3, del DM 270/04;*
d. *determina le modalità di attivazione di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o contratti e loro disattivazione;*
e. *fissa le procedure per l'approvazione e la promozione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, attività seminariali e di approfondimento.*

I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono deliberati, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, e previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. I Regolamenti dei Corsi di studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dagli Organi degli Atenei interessati.

Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio:

a. *precisa le attività formative previste ed elenca gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, le propedeuticità;*
b. *individua i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;*
c. *determina la tipologia delle forme didattiche e degli esami di profitto;*
d. *detta disposizioni concernenti la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, previa acquisizione favorevole delle commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento.*

L'Università assicura la revisione, con cadenza triennale, dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei crediti tra i vari insegnamenti o le altre attività formative, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del DM 270/04.

In caso di attivazione di Corsi di studio interfacoltà, i Regolamenti di Facoltà determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di studio cui essi appartengono, in base ad una convenzione reciproca tra le Facoltà interessate, che assicuri il pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse.

Il Regolamento didattico di Ateneo, redatto nel rispetto delle disposizioni dei decreti ministeriali, viene approvato dal Ministero ai sensi dell'art. 11 della legge 341/90.

Art. 4 – I Consigli didattici dei Corsi di studio

I Corsi di studio sono retti da un Consiglio didattico di Corso di studio (in seguito denominato Consiglio didattico), costituito dal Presidente del Corso di studio, dal personale docente e ricercatore inserito nei ruoli dell'Università che prestano attività di insegnamento nel Corso e da una rappresentanza dei docenti titolari di contratto per attività di insegnamento.

Il Consiglio didattico è presieduto da un Presidente, eletto tra i docenti che compongono il Consiglio stesso. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio didattico svolge in particolare i seguenti compiti:

a) *assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento didattico e ne propone annualmente eventuali modifiche e integrazioni;*
b) *verifica l'attività didattica programmata e sovrintende ad essa, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente e di quello preposto all'attività di tutorato;*
c) *esamina gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti, sulla base di quanto stabilito nei regolamenti didattici;*
d) *esamina le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;*
e) *definisce le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università;*
f) *valuta le domande di iscrizione ad anni di Corso successivi al primo;*
g) *cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, monitorando costantemente il processo di apprendimento degli studenti, sia pure in modo differenziato in base all'impegno stabilito dagli studenti stessi;*
h) *determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento, disponendone l'annullamento o la riduzione, in caso di obsolescenza dei contenuti culturali e professionali.*

In base ad apposite convenzioni tra Università, i Regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Art. 5 – Istituzione, attivazione e disattivazione di Facoltà e Corsi di studio

L'istituzione di nuove Facoltà, di nuove Classi di Corsi o l'attivazione di nuovi Corsi di studio sono deliberati, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato e dopo aver sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previa approvazione da parte del MIUR.

I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Università (Corsi di studio interfacoltà) o convenzioni tra diversi atenei (Corsi di studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

I Master, i Corsi di Alta formazione e i Corsi di perfezionamento possono essere attivati anche in collaborazione con Enti pubblici o privati.

L'istituzione di una nuova Facoltà dell'Ateneo è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'istituzione di almeno una Classe di Corsi di studio ad essa afferente.

Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Art. 6 - Crediti formativi universitari

L'unità di misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.

Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività seminariali, studio personale e altre attività formative, studio individuale. La quantità di impegno complessivo medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.

L'Ordinamento didattico dei Corsi di studio assegna per ogni tipo di attività formative (descritte nell'art. 10 del Regolamento quadro) un determinato numero di crediti riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo art. 10, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso, nel rispetto dei Decreti Ministeriali (art. 11, comma 3, lett. c del Regolamento quadro).

La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel Regolamento didattico del Corso di studio.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame. Il numero dei crediti maturati per ciascun insegnamento è lo stesso indipendentemente dal voto riportato, ed è pari al valore stabilito dall'Ordinamento didattico; un voto più alto non comporta un maggior numero di crediti maturati.
Il voto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode, rimane elemento fondamentale e distintivo del livello di apprendimento di ogni singolo studente.

I Consigli di Corso di studio possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati e fissati nel Regolamento didattico del Corso di studio, l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui organizzazione l'Università abbia partecipato. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

Il Consiglio di Facoltà può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti formativi.

Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio Didattico del Corso di studio cui lo studente si iscrive.

Art. 7 – Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

L'Ordinamento didattico definisce le competenze e le conoscenze richieste allo studente, determinandone le modalità di verifica. Per i Corsi di laurea, tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi da soddisfare nel primo anno di corso.

Per l'ammissione al Corso di laurea Magistrale, il relativo ordinamento didattico indica, per i singoli ambiti e/o per i settori gli eventuali crediti necessari per l'accesso oltre al possesso del Diploma di laurea di primo livello. L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potrà avvenire, da parte dello studente, anche con l'acquisizione dei crediti a seguito di attività formative approvate dagli organi didattici competenti e svolte anche presso altre Università.

Il debito formativo, di cui al comma precedente, dovrà essere soddisfatto prima dell'acquisizione di crediti del nuovo Corso di studio.

Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione a Corsi di studio e di dottorato di ricerca, è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Per l'ammissione agli altri Corsi eventualmente attivati, si fa riferimento all'art. 6 del Regolamento generale sull'autonomia.

Art. 8 – Orientamento e tutorato

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, emana apposito Regolamento atto a definire le modalità organizzative delle attività di orientamento e

tutorato, previste dalla normativa vigente e promosse dall'Università. Quanto previsto in tale Regolamento trova inoltre esplicitazione nella Carta dei servizi. Nell'ambito delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le strutture didattiche (Facoltà e Corsi di studio) organizzano e mettono in opera le attività di orientamento e tutorato.

In materia di orientamento, le strutture didattiche diffondono informazioni, nella norma attraverso il sito Web dell'Università, sui percorsi formativi, sulle modalità didattiche, sul funzionamento dei servizi erogati dall'Università, alla luce di quanto stabilito nella Carta dei servizi. Le attività di orientamento sono rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari già iscritti per informarli sui percorsi formativi, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Le strutture didattiche organizzano le attività di tutorato in modo congruo rispetto alle modalità teledidattiche di erogazione dei servizi didattici e integrativi. Tali modalità trovano esplicitazione nella Carta dei servizi, alla quale si rimanda.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle attività formative

L'Università eroga i contenuti didattici attraverso il Portale Formativo Online, che dà la possibilità agli studenti di accedere ai contenuti degli insegnamenti, di interagire con i tutor e con i docenti, di effettuare test autovalutativi della preparazione acquisita, di ottenere tutte le informazioni inerenti alle attività didattiche e ai servizi ad esse collegati.
I Regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano l'articolazione degli insegnamenti in attività svolte in modalità asincrone (quali consultazione e studio dei contenuti delle lezioni, test di autovalutazione, partecipazione a forum, etc.), in attività svolte in modalità sincrone (videoconferenze, seminari in diretta, eventuali revisioni in diretta con il docente o i tutor, etc.), in altre attività formative.

Oltre ai Corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame e per i quali andrà indicato il relativo settore scientifico-disciplinare, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento, ritenuti adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

Art. 10 – Calendario didattico

Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intera Università.

Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari. Il calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 11 – Esami e verifiche del profitto

A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento. Tali prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui ecc.) appositamente studiate dal Consiglio di Corso competente allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

Le prove finali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche e si tengono in presenza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di Corso di studio. Tali commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia o, ove necessario, altro docente al quale il Consiglio di Corso di studio riconosca le competenze necessarie.

I cultori della materia devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di laurea o laurea conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270
- Laurea specialistica o laurea Magistrale conseguiti secondo gli ordinamenti didattici introdotti dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 e modificati dal Decreto Ministeriale 22 novembre 2004 n. 270.

I cultori della materia sono individuati secondo modalità di accreditamento determinate dalla Facoltà.

Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi devono essere autorizzate dal Preside, il quale provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.

In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di svolgimento delle attività didattiche stabilite, previste dall'ordinamento degli studi.

Art. 12 - Attività formative a scelta dello studente, piani di studio individuali, propedeuticità

L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero massimo di crediti riservati alle attività formative che lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate o riconosciute dall'Università nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di Corso di studio.

I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, e ne determinano le regole di presentazione e i criteri di approvazione. Tale possibilità tiene in ogni caso in considerazione le opportunità formative offerte dall'Università in termini di insegnamenti.

I Consigli di Corso di studio valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronunciano in via definitiva. Lo studente, nel caso che la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio di Corso interessato.

Il Regolamento didattico di Corso di studio prevede le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e di ogni altra attività formativa. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede di esame.

Art. 13 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

Le domande di trasferimento presso l'Università di studenti provenienti da altra università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio del Corso di studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti e l'indicazione del debito formativo da assolvere.

Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico.

I Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione.

Persone, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso università estere, possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi, a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione, utilizzabile per scopi professionali o concorsuali.

Art. 14 - Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso università estere, anche telematiche. A tal fine possono essere stipulati accordi fra università.
La condizione per il riconoscimento del programma di studi effettuati presso università estere è una delibera del Consiglio di Corso di studio, formulata sulla base di una documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche dell'insegnamento proposto (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione seguite, materiale didattico e quant'altro).

Art. 15 – Interruzione degli studi

Lo studente può risolvere autonomamente il rapporto contrattuale con l'Università, dietro presentazione di domanda scritta indirizzata alla stessa.

Art. 16 – Doveri didattici dei docenti

I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei Corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.
I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di Facoltà e/o di Dipartimento con l'obbligo di tenuta di un Registro anche in forma elettronica.
I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.
I docenti che intendano prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Università, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono ottenere preventivo nulla-osta dal Consiglio di Facoltà.

Art. 17 – Compiti e requisiti dei tutor

I tutor svolgono funzioni di guida e consulenza sia per uno studente singolo sia per un gruppo di studenti, monitorandone in continuità l'apprendimento individuale e complessivo.
Possono svolgere funzioni di tutor solo coloro che sono in possesso almeno di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma universitario o laurea conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270
- Laurea o laurea Specialistica o laurea Magistrale conseguiti secondo gli ordinamenti didattici introdotti dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e modificati dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.

Oltre ai requisiti formali, per svolgere le funzioni di tutor vengono richiesti anche i seguenti requisiti sostanziali:

- Competenza nella gestione degli aspetti tecnico-organizzativi della didattica on-line;
- Competenza metodologica nella gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento;
- Competenza disciplinare in più settori scientifici previsti dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio nei quali vengono impegnati.

Il compito di accertare il possesso dei requisiti richiesti ai tutor e di procedere alla loro selezione spetta ad apposita Commissione attivata presso le Facoltà.
L'Università organizza corsi di formazione per tutor, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati.

Art. 18 – Verifica della didattica

Il Consiglio di Facoltà predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, anche attraverso l'utilizzo di questionari somministrati agli studenti e approvati dal Nucleo di Valutazione, e la presenta al Rettore.
La relazione annuale è redatta tenendo conto della valutazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione e della qualità dei servizi telematici, della funzionalità dei contenuti didattici e della tecnologia adottata. Tali relazioni vengono presentate al Senato Accademico, che formula proprie proposte ed osservazioni, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 19 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina:

a) *le modalità della prova;*
b) *le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento giudicato rilevante.*

Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dal relativo regolamento didattico.

Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

Per il conseguimento della Laurea i Regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.

Per il conseguimento della Laurea magistrale e del Dottorato di ricerca, ove istituito, i relativi Regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per la trasmissione della tesi alla segreteria di Facoltà.

Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Consiglio di Corso di studio e sono costituite secondo quanto previsto nei relativi Regolamenti didattici.

Le commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

Art. 20 – Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

L'Università cura l'integrale diffusione delle informazioni sulla propria offerta formativa e ne cura periodicamente l'aggiornamento attraverso le forme e gli strumenti più idonei.

I contenuti e le scadenze delle attività didattiche, come il calendario didattico, il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono pubblicati sul sito Web dell'Università.

L'Università pubblica sul proprio sito Web la Carta dei servizi, dove, in ottemperanza al DI 17 aprile 2003, rende noti le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti.

L'Università, inoltre, pubblica sul proprio sito Web una guida pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio, sui servizi, sulle attività, sulla localizzazione geografica della sede legale e sulle modalità per il suo raggiungimento per gli esami di profitto.

Art. 21 – Immatricolazioni e iscrizioni

I tempi e le modalità di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, la documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel sito Web dell'Università.

Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e sono comunicate agli studenti.

Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. La contemporaneità, comunque rilevata, comporta la decadenza dello studente dal Corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.
Per effettuare l'iscrizione all'Università lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Lo studente a tempo pieno si impegna a sostenere per ogni annualità il numero degli esami previsto dall'Ordinamento didattico di quel Corso di studio, con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attività didattiche.
La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai Corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
Per particolari e motivate esigenze personali lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto a un Corso di studio con la qualifica di studente non a tempo pieno.
I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti non a tempo pieno.
La condizione di studente non a tempo pieno può essere modificata su motivata dello studente dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal Regolamento didattico del Corso di studio.

Art. 22 – Certificazioni

Le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti sono rilasciati dall'Università, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalla normativa vigente sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

Ai sensi del Regolamento Generale sull'Autonomia, l'Università rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato, denominato "supplemento al diploma", che riporta, secondo un modello conforme a quello suggerito dalla Commissione Europea, le indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il certificato potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese. L'Università rilascia, altresì, certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente, con l'attestazione degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Art. 23 – Tutela dei diritti degli studenti

L'Università adotta e rende nota una propria Carta dei servizi, ai sensi del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei Corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate". La Carta dei servizi dell'Università, oltre a esplicitare le modalità, i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti, rende noti i diritti degli studenti nei confronti dell'Università.

La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, che è l'organo preposto alla vigilanza sull'attuazione di quanto previsto nella Carta dei servizi predisposta dall'Università.

Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i consigli delle strutture didattiche competenti.

Art. 24 – Corsi di laurea istituiti

Presso l'Università telematica "Giustino Fortunato" sono istituiti i seguenti Corsi di laurea e laurea Magistrale appartenenti alle classi di fianco indicate:

- *Operatore giuridico d'impresa – 2-Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici;*
- *Giurisprudenza – LMG/01-Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza.*

Art. 25 – Facoltà

Presso l'Università telematica "Giustino Fortunato" è istituita la Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 26 – Offerta formativa

In allegato al Regolamento didattico di Ateneo è acclusa l'Offerta formativa del Corso di laurea in Scienze Giuridiche e del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (ALLEGATO E1).

Art. 27 – Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

Il presente Regolamento, comprensivo di allegati, viene approvato con l'accreditamento e pubblicato sulla G. U.

Art. 28 – Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Facoltà o di altre strutture didattiche competenti ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

Art. 29 - Norme transitorie e finali

Durante la fase di consolidamento delle attività didattiche i compiti degli organi collegiali sono assolti dal Comitato Ordinatore dell'Università.

Università telematica Giustino Fortunato

2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici

OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

Scheda informativa

Università	Università telematica Giustino Fortunato
Classe	2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici
Nome del corso	OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
	Adeguamento di OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	
Facoltà di riferimento del corso	Ateneo non suddiviso in facoltà
Sede del corso	BENEVENTO (BN)

Obiettivi formativi specifici

possesso di una solida preparazione culturale, giuridica ed economica di base;

conoscenza di particolari settori dell'ordinamento e capacità di applicare la normativa ad essi pertinente;

conoscenza del registro linguistico generale e specifico di competenza di almeno una lingua dell'UE oltre a quella italiana;
competenze nella comunicazione e gestione dell'informazione, in particolare nell'ambito giuridico, anche con strumenti e metodi informatici e telematici.

Caratteristiche della prova finale

Per il conseguimento della Laurea, la prova finale consiste nella discussione dinanzi ad apposita Commissione di un breve elaborato scritto, assegnato da un Tutore designato dalla Facoltà, che contenga l'esposizione dell'argomento studiato e l'indicazione delle fonti e della bibliografia consultate.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

I laureati del Corso di laurea svolgeranno attività professionali, presso amministrazioni ed imprese pubbliche e private e nel terzo settore, per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica con il profilo di operatore giuridico d'impresa.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

L'iscrizione al Corso di laurea è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti/crediti, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di Facoltà.

Università telematica Giustino Fortunato

2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici

OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

Attività formative di base	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline metodologiche	14	SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
		SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
Storico-giuridico, filosofico, informatico-giuridico	23	IUS/18 : DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA
		IUS/19 : STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
		IUS/20 : FILOSOFIA DEL DIRITTO
Totale Attività formative di base	37	Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Attività caratterizzanti	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline giuridiche d' impresa	31	IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
		IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA
		IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
		IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO
Economia pubblica	9	SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
Privatistico	9	IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
Pubblicistico	24	IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
		IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
		IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Totale Attività caratterizzanti	73	Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 54

Attività affini o integrative	CFU	Settori scientifico disciplinari
Discipline giuridiche	28	IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE
		IUS/15 : DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
		IUS/16 : DIRITTO PROCESSUALE PENALE
		IUS/17 : DIRITTO PENALE
Economico - gestionale	7	SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
Informatica	6	INF/01 : INFORMATICA
Totale Attività affini o integrative	41	Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18

Università telematica Giustino Fortunato

2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici

OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

Altre attività formative	CFU	Tipologie
A scelta dello studente	10	
Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera	6	Prova finale
	3	Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)		Ulteriori conoscenze liguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
	10	Totale
Totale Altre attività formative	29	Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 28

Totale generale crediti	180	

Università	Università telematica Giustino Fortunato
Classe	LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Nome del corso	GIURISPRUDENZA
Data di approvazione del consiglio di facoltà	
Data di approvazione del senato accademico	
Il corso è	di nuova istituzione
Modalità di svolgimento	in teledidattica
Indirizzo internet del corso di laurea	
Facoltà	Facoltà di Giurisprudenza

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:
- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazione internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Obiettivi formativi specifici del corso

conoscenza delle fondamentali discipline di diritto positivo e dei relativi contesti storico-culturali;
capacità di interpretazione delle norme e di analisi degli istituti giuridici di ciascuna area curricolare e conseguente capacità di impostare, in forma scritta e orale, ragionamenti per la trattazione rigorosa di questioni giuridiche, generali e specifiche, su fattispecie astratte e su casi concreti, partendo dalle fonti e sviluppando, con consapevolezza critica, tanto i profili tecnico-giuridici, quanto quelli culturali e pratici della trattazione medesima, sulla base dei fondamentali valori economico-sociali dell'ordinamento;
capacità di approfondire problematiche fondamentali dell'ordinamento, nelle sue principali articolazioni ed interrelazioni, mediante i più moderni strumenti culturali, tecnici ed informatici;
capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'UE oltre a quella italiana, con particolare attenzione al linguaggio giuridico.

Caratteristiche della prova finale

Per il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza la prova finale consiste nella discussione dinanzi ad apposita Commissione di una tesi scritta, elaborata in modo originale, su tematiche afferenti al percorso formativo, dalla quale emergano capacità di ricerca, di documentazione, di coerenza, di analisi sistematica e critica e di argomentazione.

Attività formative di base		
ambito disciplinare	settore	CFU
Costituzionalistico	IUS/08 Diritto costituzionale IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico	18
Filosofico-giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	19
Privatistico	IUS/01 Diritto privato	26
Storico-giuridico	IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita' IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno	36
Totale crediti riservati alle attività di base		99

Attività formative caratterizzanti		
ambito disciplinare	settore	CFU

Amministrativistico	IUS/10 Diritto amministrativo	18
Commercialistico	IUS/04 Diritto commerciale	18
Comparatistico	IUS/02 Diritto privato comparato IUS/21 Diritto pubblico comparato	9
Comunitaristico	IUS/14 Diritto dell'unione europea	9
Economico e pubblicistico	IUS/12 Diritto tributario (minimo cfu = 5) SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze SECS-P/07 Economia aziendale SECS-S/01 Statistica	24
Internazionalistico	IUS/13 Diritto internazionale	9
Laburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	16
Penalistico	IUS/17 Diritto penale	18
Processualcivilistico	IUS/15 Diritto processuale civile	17
Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	17
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti		155

Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare	CFU	
INF/01 Informatica	3	46
A scelta dello studente	10	
Per la prova finale	20	
Per la lingua straniera	3	
Altre (art.10, comma 5, lettera d)	10	

CFU totali per il conseguimento del titolo	300

06A04232

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

REGIONE PIEMONTE

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in riferimento all'Elenco di alberi monumentali giudicati di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale del Piemonte, ai sensi della legge regionale n. 50/95.

La giunta regionale in data 27 febbraio 2006, con provvedimento n. 20-2253;

Delibera

di approvare la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in riferimento all'Elenco di alberi monumentali giudicati di interesse paesaggistico-ambientate e storico-culturale del Piemonte, ai sensi della legge regionale n. 50/95, situati nei comuni di Porte, Pomaro Monferrato, Monteu Roero, Melle, Santena, Entracque, Piedimulera, Rima San Giuseppe, Vercelli, Montemarzino, Savigliano e Avolasca;

di dare atto che i soggetti arborei interessati risultano, nello specifico, come dall'elenco appresso riportato:

COMUNE	ALBERATURA	LOCALIZZAZIONE	CARATTERISTICHE
PORTE (TO)	AGRIFOGLIO	Trovasi nell'area del giardino del Municipio	Esemplare di dimensioni considerevoli per questa specie
POMARO MONFERRATO (AL)	n.2 esemplari di BAGOLARO	esemplari situati nell'area antistante il Castello	Esemplari di dimensioni ragguardevoli e di particolare bellezza nello splendido contesto architettonico in cui sorgono
MONTEU ROERO (CN)	CASTAGNO	Presso la località cascina Avai	Esemplare tra i più grandi e maestosi segnalati in Italia
MELLE (CN)	CASTAGNO	Nella Borgata Pratolungo, in Val Varaita	Esemplare tra i più grandi e maestosi segnalati in Italia
SANTENA (TO)	n.9 esemplari di CIPRESSO CALVO	Nell'ampia spianata a prato retrostante il Castello	Esemplari con limiti dimensionali particolarmente rilevanti e di significativo valore paesaggistico determinato dall' insieme arboreo
ENTRACQUE (CN)	n.2 esemplari di FAGGIO	a San Giacomo, nei pressi della reale casa di caccia	Esemplari di grandiosa maestosità e singolare bellezza
PIEDIMULERA (VB)	IPPOCASTANO	a lato della Chiesa di S. Antonio Abate	Esemplare dai limiti dimensionali massimi che questa specie può raggiungere
RIMA SAN GIUSEPPE (VC)	LARICE	radicato sul lato destro della strada che conduce dalla Val Sesia al Paese	Esemplare maestoso, dalla forma particolarmente slanciata
VERCELLI (VC)	n.2 esemplari di LIQUIDAMBAR	nella piazza del Duomo	Soggetti arborei, tra i più grandi segnalati in Italia, le cui notevoli dimensioni sono difficilmente raggiungibili per questa specie,
MONTEMARZINO (AL)	OLMO CAMPESTRE	Nei pressi della Chiesa, nelle frazione Reguardia	Soggetti dalle notevoli dimensioni, difficilmente raggiungibili per questa specie
SAVIGLIANO (CN)	n.2 esemplari di PLATANO	Sulla piazza Nizza,, su un'aiuola erbosa centrale	Soggetti riportanti Il significato storico di un viale celebrativo sorto tra il '700 e l'800
AVOLASCA (AL)	ROVERELLA	Nella frazione Oliva	L'alberatura è considerata tra le più grandi roverelle del Piemonte

di approvare altresì il fascicolo esplicativo, predisposto ai sensi di quanto richiesto dalla normativa vigente, ai fini dell'esatta individuazione degli esemplari sopracitati, nonché delle specifiche motivazioni addotte dalla commissione tecnica a sostegno delle ragioni di apposizione del vincolo di tutela, fascicolo che viene pertanto allegato per divenire parte integrante del presente provvedimento.

06A04282

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Friulfunghi società cooperativa agricola», in Budoia

Con deliberazione n. 732 del 7 aprile 2006 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Friulfunghi società cooperativa agricola» con sede in Budoia, costituita addì 13 novembre 1997, per rogito notaio dott. Francesco Simoncini di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, vicolo del Forno n. 1.

06A04283

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa soc. coop. a r.l. di Prata di Pordenone», in Prata di Pordenone.

Con deliberazione n. 731 del 7 aprile 2006 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Latteria sociale cooperativa soc. coop. a r.l. di Prata di Pordenone», in liquidazione, con sede in Prata di Pordenone, costituita addì 2 dicembre 1972, per rogito notaio dott. Pierluigi Romagnoli di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Eridania Mori, con studio in Pordenone, via Generale Cantore n. 21.

06A04284

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-104) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 219,04)* *(di cui spese di spedizione € 109,52)*	 - annuale - semestrale	 € **400,00** € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 108,57)* *(di cui spese di spedizione € 54,28)*	 - annuale - semestrale	 € **285,00** € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)* *(di cui spese di spedizione € 9,64)*	 - annuale - semestrale	 € **68,00** € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)* *(di cui spese di spedizione € 20,63)*	 - annuale - semestrale	 € **168,00** € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)* *(di cui spese di spedizione € 7,65)*	 - annuale - semestrale	 € **65,00** € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)* *(di cui spese di spedizione € 25,01)*	 - annuale - semestrale	 € **167,00** € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 344,93)* *(di cui spese di spedizione € 172,46)*	 - annuale - semestrale	 € **780,00** € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 234,45)* *(di cui spese di spedizione € 117,22)*	 - annuale - semestrale	 € **652,00** € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00